

*Sentenza Corte di Cassazione del Regno 26 aprile 1939 che rigetta  
ricorsi avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione  
Speciale usi civici del 25 giugno-16 luglio 1938*

La Corte di Cassazione del Regno, I Sezione civile, (S. E. Samperi gr. Uff. Pasquale Salvatore, Presidente di Sezione; Dato comm. Giuseppe, Masucci comm. Filippo, Colagrosso comm. Enrico, Tola comm. Aristide, Curcio comm. Francesco, De Feo comm. Giuseppe) ha pronunziato la seguente sentenza sui due ricorsi riuniti: I ricorso proposto dalla Università Agraria di Civitella d'Agliano, ricorrente, contro Dominio Collettivo di Alviano, resistente, nonché Doria Pamphili don Filippo Andrea, intimato.

Il ricorso proposto da Doria Pamphili Principe Don Filippo Andrea, ricorrente, contro Dominio Collettivo di Alviano, resistente, nonché Università Agraria di Civitella d'Agliano, intimata.

*FATTO:* Con ricorso dell'8 luglio 1925 il Dominio Collettivo di Alviano esponeva al Commissario per gli usi civici di Roma che la Casa Doria Pamphili, proprietaria della tenuta «Pian della Nave» in territorio di Alviano, aveva impedito alla popolazione di Alviano l'esercizio del pascolo e della semina nelle terre suddette, malgrado l'ammissione all'esercizio provvisorio disposto dalla giunta d'arbitri in base alla ??? dell'8 marzo 1908, e chiedeva il riconoscimento di tali usi.

Il Principe Doria Pamphili informava che sulle stesse terre vi erano pretese anche da parte dell'Università Agraria di Civitella di Agliano, ammessa pure all'esercizio provvisorio della Giunta d'Arbitri.

Successivamente la detta Università presentò le sue pretese al Commissario specificando che gli usi erano quelli di semina con pascolo per i buoi aratori, di pascere con ogni sorta di bestiame, di legnare e di spigare, e chiedendone il riconoscimento.

Il dominio collettivo di Alviano si oppose a tale richiesta, e precisò le proprie pretese negli usi di semina con la corrisposta del quarto, di pascolo illimitato, di legnare pure illimitato.

L'Università di Civitella insistette nelle pretese ammettendo il concorso col dominio collettivo di Alviano.

Il Principe si oppose alle richieste di entrambi i pretendenti, sostenendo la libertà delle terre.

Il Commissario, con sentenza 29 dicembre 1934, 23 gennaio 1935, respinse le domande di Civitella e la condannò a pagare al Principe metà delle spese del giudizio riconobbe in favore di Alviano gli usi di semina dei buoi aratori, di pascolo estivo da S. Andrea di Maggio e S. Andrea di Settembre di legnare legna morta e cespugli infruttiferi, e dispose perizia per identificare la tenuta ed accertare estensione, natura e stato delle colture.

Appellarono Civitella ed il Principe, insistendo nelle istanze fatte in primo grado, il Principe lamentando anche che Civitella non fosse stata condannata al rimborso integrale delle spese.

La Corte di appello di Roma (Sezione usi civici), con sentenza 25 giugno-16 luglio 1937, confermò in ogni parte la decisione del Commissario.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso tanto l'Università Agraria di Civitella d'Agliano, quanto il Principe Doria Pamphili.

Il Dominio Collettivo di Alviano resiste con memoria.

Motivo del ricorso di Civitella: violazione ed erronea applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 360 n. 6, 361 n. 2 517 Codice di Procedura Civile.

Motivo del ricorso del Principe: violazione dell'art. 517 n. 3 e 7 Codice di procedura Civile.

*DIRITTO*: I ricorsi devono riunirsi perché sono contro la medesima sentenza per motivi interdipendenti.

Il ricorso del Principe Doria è inammissibile, perché notificato oltre il termine di 45 giorni stabilito dall'art. 8 della legge 8 luglio 1930 n. 1078. Infatti come risulta dalla relata di notifica, come è ammesso nel ricorso stesso, la sentenza fu notificata al Principe Doria il 29 settembre 1937, ed il ricorso fu notificato il 22 dicembre 1937 (cioè dopo 82 giorni).

Rimane quindi ad esaminare il ricorso dell'Università agraria di Civitella D'Agliano.

Il Supremo Collegio lo ritiene infondato.

L'Università agraria ricorrente attribuisce alla Corte di appello come errore il separato esame delle pretese di Alviano e di quelle di Civitella e la diversità di criterio nell'apprezzamento delle rispettive prove di esercizio degli usi.

Ma questa censura avrebbe potuto avere qualche andamento se la controversia avesse avuto per presupposto indiscutibile la identità della condizione delle due parti pretendenti gli usi civici sulle terre di Piano della Nave.

Nel caso in esame invece bisognava stabilire quale base avessero le pretese dell'una e quale le pretese dell'altra; ed un esame contemporaneo non avrebbe certamente giovato alla semplicità e alla chiarezza.

Comunque, dal separato esame non è derivato alcun pregiudizio a Civitella; e la diversità di criterio nell'apprezzamento delle prove dell'esercizio deriva non dal metodo dell'esame, ma dalla diversa condizione giuridica delle due parti pretendenti.

Per Alviano la Corte di appello ritenuto che le terre di Piano della nave rientravano nel suo territorio feudale, e che dai documenti risulta l'esercizio degli usi che il Commissario aveva riconosciuto.

Per Civitella invece la Corte di appello ha ritenuto che manca la prova della pertinenza di Piano della nave al suo territorio in qualsiasi tempo, e che nessun documento prova l'esercizio degli usi pretesi, sia pure limitati e concorrenti con quelli degli abitanti di Alviano. E quindi ha confermato il rigetto della domanda di Civitella pronunciato dal Commissario.

Or è evidente che, essendosi accertato che il Piano della Nave apparteneva al territorio feudale di Alviano e non a quello di Civitella, la valutazione delle prove di esercizio degli usi pretesi doveva essere diversa. Alviano ha diritto a far valere la presunzione della esistenza degli usi, Civitella no; per Alviano quindi qualsiasi indizio di esercizio ha valore, perché è sostenuto dalla presunzione; per Civitella invece occorrono titoli costitutivi o ricognitivi o una prova di esercizio così imponente da rivelare con sicurezza che si tratti di usi civici, escludendo ogni dubbio che possa trattarsi di atti tollerati o derivanti da private convenzioni o da altre cause non implicanti un diritto della popolazione.

La ricorrente sostiene che la contiguità territoriale è stata ingiustamente trascurata.

Ma la contiguità territoriale non può avere alcuna importanza nel campo della prova degli usi civici, perché non giustifica alcuna presunzione.

Se è più facile che gli usi civici di una popolazione fuori del proprio territorio cadano su un territorio contiguo anziché su un territorio separato da altro, non perciò è lecito trarre dalla contiguità una presunzione di esistenza di usi.

Gli usi civici fuori del proprio territorio sono un'eccezione; di regola la popolazione li ha nel proprio territorio. Ma neanche nel proprio territorio vi è una presunzione di esistenza.

Questa presunzione si ha solo quando si provi che il territorio fu feudale e che esisteva in esso una popolazione prima che venisse infeudato; perché in tal caso si presume che le terre non costituenti domini particolari dovevano fornire i mezzi di sussistenza alla popolazione povera che vi abitava, e che qualunque signore doveva rispettare tale situazione.

Relativamente alle altre censure fatte dalla ricorrente sulla base di criteri comuni di valutazione non implicanti principi di diritto, basterà osservare che si tratta di apprezzamenti di puro fatto riservati ai giudici di merito.

Peraltro la sentenza impugnata contiene un diligente esame di tutte le prove esistenti; e la Corte di appello ha messo in evidenza elementi che hanno un significato assorbente e decisivo, come per esempio. a proposito dell'appartenenza territoriale, lo scritto di Iacopo Caelli dal quale risulta che Civitella riteneva di poter sostenere (ed aveva dato incarico al Caelli di chiedere il parere di un giureconsulto) che Piano della Nave dovesse ritenersi entrato nel suo territorio soltanto in seguito ed a causa del mutamento del corso del Tevere.

*P. Q. M.*

La Corte riunisce i due ricorsi. Dichiarà inammissibile il ricorso del Principe Doria e rigetta quello dell'Università agraria di Civitella d'Agliano. Condanna i ricorrenti alla perdita dei depositi ed alle spese di questo grado del giudizio, in favore del Dominio Collettivo di Alviano, tassate in lire seicentonovantasette e cent. 60 (L. 697,60) oltre l'onorario di avvocato in lire millecinquecento (L. 1.500). Dichiarà compensate le spese dello stesso grado tra Civitella e Doria.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma addì 26 aprile 1939-XVII.

*Pubblicata a norma dell'art. 366 cod. proc. civ. nell'udienza di oggi 29 giugno 1939-XVII. Il Cancelliere di Sezione: Di RAFFAELE*